Prot. n°109/C/2023

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, 28 Febbraio 2023

OGGETTO: **D.L. 13/2023 – Decreto attuazione PNRR – Misure in tema di crisi d'impresa.**

"Composizione negoziata della crisi": rateizzazione dei debiti fiscali fino a 120 rate e variazione in diminuzione dell'IVA per il cedente/fornitore condizionate al buon esito della procedura; autodichiarazione dell'avvenuta richiesta delle certificazioni fiscali, contributive ed assicurative per chi accede a questo strumento anti-crisi.

Queste le principali misure in tema d'insolvenza contenute nel Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), non ché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*".

Il Provvedimento è in vigore dal 25 febbraio 2023 e verrà trasmesso in Parlamento per la relativa conversione in legge.

L'art.38 del D.L. 13/2023 interviene su alcune disposizioni contenute nel *Codice della crisi d'impresa* (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio scorso, con particolare riferimento al nuovo istituto della "**composizione negoziata della crisi**" che, come noto è una procedura a carattere volontario ed extragiudiziale per risolvere situazioni reversibili d'insolvenza.

In particolare, vengono previste:

1. **l'aumento da 72 a 120 delle rate relative alle dilazioni di pagamento concesse dall'Agenzia delle Entrate** come misura premiale collegata al buon esito della "composizione negoziata della crisi", in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa.

Infatti, la maggiore rateizzazione viene concessa se la "composizione negoziata" si conclude nelle forme del "contratto" o dell' "accordo" con i creditori.

L'istanza per la richiesta della rateazione fino a 120 rate deve essere proposta dall'imprenditore e sottoscritta anche dall'esperto *(art.38, co.1)*;

2. la **variazione in diminuzione con conseguente detraibilità dell'IVA** per il soggetto cedente beni/servizi che ha emesso fattura e non ha ricevuto, in tutto o in parte, il pagamento dai propri clienti che accedono alla "composizione negoziata della crisi" (*cfr*. anche l'art.26, co.3-*bis* del D.P.R. 633/1972).

In particolare, la detraibilità dell'IVA può essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei "contratti" e degli "accordi", ovvero dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione conclusi a valle della "composizione negoziata della crisi d'impresa" *(art.38, co.2)*;

3. la possibilità, per l'impresa, di **attestare l'avvenuta richiesta delle certificazioni** dei **debiti fiscali**, contributivi e per premi assicurativi agli Enti preposti, **mediante un'autocertificazione** contenente la **dichiarazione che questa richiesta** è stata **effettuata almeno 10 giorni prima dell'istanza** di "composizione negoziata della crisi" *(art.38, co.3)*.

La disposizione si applica per le **istanze** alla procedura **presentate dal 25 febbraio 2023** (data di entrata in vigore del D.L. 13/2023) e fino **al 31 dicembre 2023.**

Viene, inoltre, prorogata di 18 mesi l'entrata in vigore della disposizione in materia di assegnazione del domicilio digitale a seguito della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale. La proroga decorre dal 25 febbraio 2023.

Si allega la pubblicazione, dell'intero Decreto Legge, in Gazzetta Ufficiale n°47 del 24 Febbraio 2023.

Cordiali saluti

Il Direttore

(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)